



Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143  
Tel.: 0917794561 - Fax: 0917794561  
www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com  
P.IVA 06722380828

## ATTO DI AVVISO PER PUBBLICI PROCLAMI

IN OTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA DEL 24 GENNAIO 2024, N. 268,

RESA DAL TAR PER IL LAZIO

SEDE DI ROMA, SEZ. II -TER, NEL GIUDIZIO SUB R.G. N. 16702/2023

I sottoscritti Avv.ti Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S – [francescoleone@pec.it](mailto:francescoleone@pec.it); tel. 0917794561; fax 091/7722955) e Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D – [simona.fell@pec.it](mailto:simona.fell@pec.it); tel. 0917794561; fax 091/7722955), difensori del Sig. **Calogero Alletto Sanfilippo** (C.F. LLTCGR77T01A089B), nato l'1 dicembre 1977, ad Agrigento (AG), e ivi residente in via Anna Magnani, n. 10, CAP 92100 (AG), in base all'autorizzazione di cui all'ordinanza del 24 gennaio 2024, n. 268, resa dal Tar Lazio - Roma, Sez. Seconda- Ter, resa nel giudizio R.G. n. 16702/2023,

### AVVISANO CHE

-in data 19 ottobre 2023, parte ricorrente ha incardinato dinnanzi all'Ecc.mo Consiglio di Stato il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (Aff. n. 1248/2023), impugnando e chiedendo l'annullamento, tra gli altri, della graduatoria finale di merito della "Selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di complessive 900 unità per la seconda area funzionale, fascia retributiva F3, profilo professionale assistente tecnico" presso l'Agenzia delle Entrate, nella parte in cui non include il nominativo dello stesso.

Avverso il predetto ricorso straordinario, la controparte resistente ha presentato in data 16 novembre 2023 atto di opposizione, chiedendo che la causa venisse decisa in sede giurisdizionale.

In conseguenza di ciò, parte ricorrente ha proceduto a depositare presso il competente TAR Lazio - Roma il relativo atto di costituzione in giudizio, ai sensi dell'art. 48 c.p.a..

-Ebbene, l'Autorità adita con la trasposizione del ricorso straordinario sopramenzionato è il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Sez. Seconda- Ter;

-il ricorso incardinato ha il seguente n. di R.G.: 16702/2023;

-il ricorso è stato presentato contro: l'**Agenzia delle entrate**, in persona del Direttore *pro tempore*, rapp/ta e difesa *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587, per il ricevimento degli atti: fax 06/96514000, PEC [ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it)), presso i cui uffici domicilia *ope legis* in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; **Ministero dell'Economia e delle Finanze, Commissione**

**interministeriale Ripam, Formez PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammmodernamento delle P.A,** in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*; la **Commissione esaminatrice del concorso**, non costituita;

-il ricorso è stato presentato nei confronti di: **Cesaria Rita e Falconetti Annaelvira (non costituite in giudizio); tutti i soggetti controinteressati sono da individuarsi nei soggetti utilmente collocati nella avversata graduatoria**;

-con il ricorso è stata censurata la presenza di un quesito palesemente erroneo e/o fuorviante nel suo questionario prova, precisamente il **quesito n. 10**, che è costato al ricorrente l'attribuzione di un punteggio inferiore rispetto a quello legittimamente spettante, e la conseguenziale esclusione dalla graduatoria finale di merito della *"Selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di complessive 900 unità per la seconda area funzionale, fascia retributiva F3, profilo professionale assistente tecnico"*, pubblicata il 19 settembre 2023 sul sito *web* ufficiale di controparte; inoltre, con l'odierno atto di ricorso è altresì contestata ulteriore soglia di sbarramento prevista dal bando in esame, consistente nel contingentamento del numero di ammessi alla successiva fase concorsuale, che nei fatti ha comportato l'esclusione del ricorrente dalla graduatoria finale di merito, nonostante lo stesso abbia conseguito un punteggio finale superiore a 21/30mi.

Con il ricorso sono stati impugnati i seguenti atti:

-il provvedimento Prot. n. 344249/2023 pubblicato sul sito web dell'Amministrazione intimata in data 29 settembre u.s., recante la distribuzione dei 900 posti messi a bando tra le Direzioni Centrali e Regionali dell'Agenzia, nella parte in cui dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell'odierno ricorrente;

-l'avviso pubblicato sul sito web dell'Amministrazione intimata in data 19 settembre 2023, recante l'atto di approvazione della graduatoria finale di merito della *"Selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di complessive 900 unità per la seconda area funzionale, fascia retributiva F3, profilo professionale assistente tecnico"*, nella parte in cui non contiene il nominativo del ricorrente;

-la graduatoria finale del concorso de quo, pubblicata sul sito web ufficiale di controparte in data 19 settembre u.s., nella parte in cui non include l'odierno ricorrente;

-la graduatoria dei vincitori del concorso de quo, pubblicata sul sito web ufficiale di controparte in data 19 settembre u.s., nella parte in cui non include l'odierno ricorrente;

- il provvedimento Prot. n. 325341/2023 del 19 settembre u.s., con cui la p.a. intimata ha proceduto all'approvazione della graduatoria finale di merito del concorso *de quo*;
- l'avviso pubblicato sul sito web dell'Amministrazione, in data 23 giugno u.s., contenente l'elenco in ordine alfabetico dei candidati ammessi alla prova orale della *"Selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di complessive 900 unità per la seconda area funzionale, fascia retributiva F3, profilo professionale assistente tecnico"*, nella parte in cui non contiene il nominativo del ricorrente;
- l'avviso pubblicato sul sito web dell'Amministrazione resistente in data 23 giugno u.s., recante la data di convocazione e le date della prova orale della *"Selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di complessive 900 unità per la seconda area funzionale, fascia retributiva F3, profilo professionale assistente tecnico"*, nella parte in cui non include l'odierno ricorrente;
- l'avviso pubblicato sul sito web dell'Amministrazione recante gli esiti della prova scritta la *"Selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di complessive 900 unità per la seconda area funzionale, fascia retributiva F3, profilo professionale assistente tecnico"*, nella misura in cui dovesse essere interpretarsi lesivo degli interessi dell'odierno ricorrente;
- tutti gli avvisi pubblicati rispettivamente dal 14 luglio 2023 al 4 agosto 2023, sul sito web ufficiale dell'Amministrazione, contenenti gli esiti della prova orale della *"Selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di complessive 900 unità per la seconda area funzionale, fascia retributiva F3, profilo professionale assistente tecnico"*, nella parte in cui non includono il nominativo del ricorrente;
- l'elenco dei candidati idonei alla prova scritta, pubblicato sul sito web ufficiale dell'Amministrazione precedente in data 23 giugno u.s., nella parte in cui non include l'odierno ricorrente;
- l'esito della prova scritta sostenuta da parte ricorrente, nella parte in cui le è stato attribuito un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, a causa della presenza, nel suo questionario prova, di un quesito errato e/o fuorviante;
- il punteggio riportato da parte ricorrente all'esito della prova scritta, pari a 23,4 punti, in quanto inferiore a quello legittimamente spettante, viziato dalla presenza di un quesito palesemente erroneo e/o fuorviante;
- il questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova scritta del concorso *de quo*, con particolare riferimento al quesito n. 10, del correttore e del foglio risposte;

- i verbali/atti della Commissione, di estremi non conosciuti, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta del concorso *de quo*, e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento al quesito n. 10, del questionario della prova scritta di parte ricorrente, in quanto manifestamente erroneo e/o fuorviante;
- i verbali di correzione della prova scritta del concorso, nei limiti dell'interesse fatto valere in giudizio;
- ove occorra e per quanto di interesse, l'art. 6 del bando di *“Selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di complessive 900 unità per la seconda area funzionale, fascia retributiva F3, profilo professionale assistente tecnico”*;
- ove occorra e per quanto di ragione, il bando della *“Selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di complessive 900 unità per la seconda area funzionale, fascia retributiva F3, profilo professionale assistente tecnico”*;
- ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, di estremi e contenuto non conosciuto, con riserva di proporre successivi motivi aggiunti, nella parte in cui siano potenzialmente lesivi degli interessi dell'odierna parte ricorrente;

I motivi su cui si fonda il ricorso introduttivo del giudizio, vengono di seguito sintetizzati.

**I. ERRONEITÀ DELLA FORMULAZIONE DEL QUESITO N. 10 DEL QUESTIONARIO DELLA PROVA SCRITTA DI PARTE RICORRENTE E DELLA CONSEGUENTE ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 COST. E DELL'ART. 35 DEL D.LGS. 165/2001 – ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA - DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO.**

Come anticipato, parte ricorrente ha preso parte alla *“Selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di complessive 900 unità per la seconda area funzionale, fascia retributiva F3, profilo professionale assistente tecnico”* indetta dall'Agenzia dell'Entrate con bando del 25 agosto 2022.

Ebbene, l'odierna parte ricorrente è stata convocata in data 22 maggio u.s. per l'espletamento della prova scritta oggettiva tecnico-professionale, per il superamento della quale la *lex specialis* ha previsto una valutazione minima pari a **21/30mi.**

All'esito di tale prova, il Sig. Alletto ha appurato di aver ottenuto un punteggio pari a **23,4 punti**, e dunque di aver superato la soglia minima della prova scritta prevista!

Tuttavia, nel prendere visione del proprio esito prova, il Sig. Alletto si è reso conto che il suo punteggio, in verità, risultava inferiore rispetto a quello legittimamente spettante, a causa della presenza di **un quesito manifestamente erroneo e/o fuorviante nel suo questionario (domanda n. 10)**.

Come se non bastasse, in data 23 giugno u.s. l'odierno ricorrente, a seguito della pubblicazione da parte della p.a. resistente dell'avversato provvedimento recante "*Elenco alfabetico degli ammessi alla prova orale*", ha tristemente, e **del tutto inaspettatamente**, appreso di non essere stato inserito nell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la successiva prova orale, **per non essere rientrato nel contingente prefissato del 30% in più rispetto ai posti messi a concorso, nonostante lo stesso abbia conseguito un punteggio finale superiore a 21/30mi.**

Ebbene, innanzitutto è opportuno evidenziare che nelle procedure concorsuali, finalizzate per antonomasia alla selezione di candidati capaci e meritevoli, deve essere prima di tutto assicurata la somministrazione di una prova scientificamente attendibile che, ove basata su quesiti a risposta multipla, consenta ai candidati di riconoscere un'unica e inequivocabile soluzione all'interno dell'alveo di risposte fornite.

La formulazione corretta delle domande sottoposte agli aspiranti, unita all'individuazione di una e una sola risposta esatta tra tutte le alternative proposte, costituisce uno specifico onere per l'Amministrazione, ponendosi a garanzia, prioritariamente e irrinunciabilmente, degli articoli 3 e 51 della Costituzione, ossia dell'eguale trattamento di ciascun candidato e del principio meritocratico.

Dunque, ove il questionario sottoposto in sede concorsuale sia caratterizzato da errori o ambiguità, quesiti formulati in maniera contraddittoria o fuorviante, la selezione è inevitabilmente falsata.

Ciò è proprio quanto accaduto nel caso di specie.

Infatti, come precedentemente illustrato, parte ricorrente ha appurato di aver ottenuto un punteggio per la prova scritta inferiore rispetto a quello legittimamente spettante, a causa della presenza di un quesito manifestamente erroneo e/o fuorviante, ovvero il **n. 10**, che risulta così formulato:

10 Come si definisce nel sistema UTM l'orientamento dell'ellissoide?

-0,075/0,75

- Geocentrico.  
 Forte.  
 Medio.

**Secondo l'amministrazione la risposta corretta è la C). L'odierno ricorrente, invece, ha flaggato la risposta A).**

Tuttavia, aver considerato, ad avviso della resistente, l'opzione di risposta A) come errata, non trova un vero e proprio riscontro nel dato fattuale.

Infatti, il quesito oggetto dell'odierna contestazione fa riferimento al c.d. ellissoide orientato: l'ellissoide è la "superficie algebrica del secondo ordine (quadrica) che costituisce l'analogo in tre dimensioni dell'ellisse" (cfr. Enciclopedia Treccani) ed l'individuazione di un ellissoide orientato localmente è finalizzata alla definizione del c.d. "DATUM", che altro non è che un modo di definizione di coordinate e punti di riferimento.

Nella prassi, si adotta convenzionalmente un determinato ellissoide che viene, poi, orientato in un dato punto. In genere, ogni Paese adotta un proprio datum geodetico: nel sistema italiano, si utilizzano attualmente diverse definizioni "classiche" di datum, tra cui le principali sono le seguenti:

-a) **Datum Roma 40** (detto anche M.Mario 1940): si basa sull'ellissoide internazionale (così veniva chiamato quello di Hayford) orientato a Roma (Osservatorio astronomico di M.Mario) con misure astronomiche del 1940.

-b) **Datum ED 50** (ED = European Datum): è definito mediante l'ellissoide internazionale (Hayford) con "orientamento medio europeo" (la deviazione della verticale si annulla a Potsdam in Germania, mentre l'orientamento si ottiene dalla media degli azimut misurati in una serie di punti), basato su misure astronomiche e calcoli del 1950.

c) **Datum catastali**: derivano dai sistemi geodetici (più di uno) adottati nei lavori IGM alla fine del XIX secolo scorso o ai primi del '900. Le definizioni principali impiegano l'ellissoide di Bessel orientato a Genova (per l'Italia centro-nord, inclusa tutta l'Umbria), a Castanea delle Furie (per l'Italia meridionale) o a Roma M. Mario (per una parte dell'Italia centrale), ma esistono ulteriori definizioni valide per piccole zone.

**Il sistema UTM (citato nella traccia del quesito odiernamente censurato) viene utilizzato**

**attualmente in Italia in due versioni: UTM/ED50 (datum ED50) e UTM/WGS84 (datum WGS84).**

In particolare, la proiezione UTM (Universal Transverse Mercator), costituisce una delle proiezioni cartografiche più diffuse, ovvero l'insieme di regole che consentono di portare sul piano di una mappa tutte le coordinate della superficie terrestre.

**Ora, tornando al caso di interesse, il sistema UTM viene comunemente utilizzato sia per la versione UTM/WGS84 (datum WGS84) che per UTM/ED50 (datum ED50): nel caso di ED50 la parte rappresentata è solo l'Europa, con WGS84 tutto il mondo.**

Sistema di Riferimento piani							
sistema	ellissoide	datum	proiezione	x	y	Fuso	codice EPSG
UTM-WGS84	WGS84	WGS84	UTM (cilindrica trasversa di Mercatore)	500000	0	32	32632
						33	32633
UTM-ED50	internazionale	ED50	UTM (cilindrica trasversa di Mercatore)	500000	0	32	23032
						33	23033
GAUSS-BOAGA-Roma 40	internazionale	Roma 40	Cilindrica trasversa di Mercatore	1500000	0	fuso ovest	3003
				2500000	0	fuso est	3004

**Ed invero, nell'ipotesi del Datum WGS84, l'ellissoide di riferimento è il WGS84 con orientamento "geocentrico", mentre nel caso del sistema UTM/ED50, l'ellissoide ha un orientamento medio.**

Da tutto quanto sopra, emerge chiaramente come nella formulazione del quesito, la p.a. intimata non ha specificato a quale DATUM ci si riferisce: **infatti, se si fa riferimento al DATUM geodetico ED50, l'ellissoide di riferimento è l'ellissoide internazionale Hayford con orientamento "medio" a Postdam; se invece si fa riferimento al Datum WGS84, l'ellissoide di riferimento è il WGS84 con orientamento "geocentrico".**

In altri termini, il quesito contestato contiene due opzioni di risposta (la A) e la C) che risultano essere parimenti corrette, se non si fa esplicito riferimento a un elemento dirimente nel testo della traccia: in tal modo, infatti, il candidato avrebbe certamente potuto distinguere tra i diversi sistemi di riferimento e, quindi, individuare una sola risposta corretta tra quelle fornite.

Al contrario, posto che il quesito risulta illegittimamente generico e ambiguo, parte ricorrente non avrebbe mai potuto escludere la correttezza della risposta dalla stessa opzionata (la A), **in quanto la formulazione della stessa è oggettivamente corretta.**

Invece, i quesiti somministrati durante le pubbliche selezioni, specie se a risposta multipla, devono caratterizzarsi dalla coerenza del contenuto e della relativa opzione di risposta, che dovrebbe

desumersi con univocità dalla formulazione del contesto cui fa riferimento la domanda!

Ed invero, la precedente avrebbe dovuto, più correttamente, formulare il quesito, ricollegandone, nell'alveo delle tre opzioni di risposta disponibili, una incontrovertibilmente corretta, che facesse esplicito riferimento al DATUM.

Tuttavia, non è stato così e ciò ha comportato che il quesito contestato appare del tutto fuorviante e ambiguo, in quanto **impone al candidato di effettuare una onerosa e sproporzionata operazione di interpretazione della traccia.**

A confermare quanto sopra esposto, l'Ecc.mo Consiglio di Stato, in materia di quesiti a risposta multipla, ha ribadito che «*ove la prova sia articolata su risposte multiple, corre l'obbligo per l'amministrazione di una formulazione chiara, non incompleta né ambigua della domanda, che a sua volta deve contemplare una sola risposta "indubitabilmente esatta"*» (così, da ultimo, Cons. Stato, 1° agosto 2022, n. 6756).

La Commissione, invero, «*non deve tendere "tranelli" e formulare domande ambigue e confondenti ai candidati, tali per cui questo debba scegliere tra le multiple risposte la "meno errata" o l'"approssimativamente più accettabile", per così dire, anziché quella – l'unica, incontestabilmente – corretta sul piano scientifico, essendo un tale metodo di formulazione dei quesiti scorretto, e inaccettabile, proprio in base ai principi della c.d. riserva di scienza, alla quale anche la pubblica amministrazione deve attenersi nell'esercizio della propria discrezionalità tecnica, certamente sindacabile sotto questo riguardo dal giudice amministrativo*» (così Cons. Stato, n. 6756 del 2022, cit.).

**Alla luce delle suddette considerazioni, non può che affermarsi che l'opzione di risposta fornita dal ricorrente sia corretta** e l'erronea formulazione del quesito in questione ha fortemente pregiudicato il proprio risultato finale.

Ne consegue che, per ristabilire la parità con gli altri candidati, che hanno ottenuto un punteggio corretto per i quesiti cui hanno dato una risposta esatta, **si rende necessario assegnare al ricorrente il punteggio pieno per la domanda contestata (pari a 0,75 punti) + la penalità ingiustamente attribuita (pari a 0,075 punti).**

Alle medesime conclusioni si giungerebbe anche qualora, a seguito dell'accertamento della ambiguità del quesito n. 10, si procedesse ad annullare la sola penalità inflitta per la risposta errata (pari a 0,075 punti): in questo caso, infatti, al ricorrente sarebbe attribuito il punteggio di

**23,475 punti (23,40 punti + 0,075 punti per la penalità) e quindi un punteggio pari alla alla doppia soglia di idoneità prevista dall'intimata.**

Nel caso contrario, si determinerebbero effetti certamente distorsivi sia nei confronti del candidato, sia della stessa Amministrazione.

In casi relativi a domande fuorvianti e/o errate, anche il TAR ha accolto le doglianze proposte da un ricorrente che censurava l'erroneità di un quesito che non gli aveva consentito di raggiungere la soglia di idoneità, e nel caso specifico *«il Collegio ritiene di aderire alla giurisprudenza secondo la quale, nelle prove concorsuali articolate su quesiti a risposta multipla, come nel caso di specie, se non è configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, deve comunque prevedersi con certezza una sola risposta univocamente esatta, con esclusione di ogni ambiguità ed incertezza di soluzione, onde evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della “par condicio” desumibile anche dall'art. 97 Cost., favorendo coloro che non abbiano visto assegnato loro il quesito ambiguo (Consiglio Stato, Sez. V, 17.6.15, n. 3060; TAR Campania - Na, Sez. IV, 5.2.20, n. 560).*

*Se vi è ambiguità e incertezza in tal senso, come nel caso di specie, non può che considerarsi corretta anche la risposta fornita dal candidato che sia conforme all'impostazione della domanda.» (TAR Lazio, sez. III, Sent. n. 11820 del 3 novembre 2021).*

In questi termini si è espresso anche il Consiglio di Stato, il quale ha accolto le censure mosse in un giudizio innanzi ad esso incardinato per analoghi motivi, constatando e ritenendo che *«...non tanto confutano la correttezza delle valutazioni della preposta commissione di concorso, quanto piuttosto minano l'univocità del quesito e dello stesso contesto tecnico-scientifico di fondo, dal quale sono desumibili argomenti a favore della correttezza dell'una o dell'altra possibile risposta, a seconda del periodo di riferimento e (in parte) dello scopo del test, non consentendo di qualificare come errata la risposta data dalla appellante al quesito.....(...) con la conseguente spettanza alla stessa, in relazione a tale risposta, di 1 punto e non di 0 punti, che nella univoca erroneità della risposta troverebbero il loro necessario presupposto.» (Cons. di Stato, Sent. n. 842 del 17 gennaio 2019).*

Tali considerazioni non comportano il superamento dei confini posti al sindacato del Giudice Amministrativo in materia di discrezionalità tecnica, *«atteso che, se certamente compete all'amministrazione la formulazione dei quesiti, risulta comunque apprezzabile, anche in tale ambito,*

*l'eventuale evidente erroneità o ambiguità dei quesiti con riferimento ai quali non sia nettamente individuabile un'unica risposta corretta, dovendosi ritenere illegittimi i quesiti contenenti più risposte esatte o nessuna risposta esatta»* (TAR Lazio – Roma, sentenza 21 giugno 2021, n. 7346; TAR Campania - Napoli, Sez. V, sentenza 5 febbraio 2020, n. 560; Cons. Stato, sez. VI, sentenza 13 settembre 2012, n. 4862; negli stessi termini, TAR Lombardia - Milano, sez. III, sentenza 04 settembre 2018, n. 2043).

Ciò posto, l'errore commesso da parte resistente rende inevitabilmente illegittima la somministrazione del quesito sopra meglio specificato e, per quanto di interesse, il punteggio attribuito all'odierna parte ricorrente in esito alla prova scritta.

Quindi, in relazione al quesito n. 10, si rende oltremodo necessaria la rettifica del punteggio assegnato a parte ricorrente con l'attribuzione di 0,75 punti per la risposta corretta fornita e la contestuale aggiunta di 0,075 punti, per la detrazione ingiustamente attribuita, per poter consentire alla stessa di acquisire il bene della vita cui ambisce.

**In particolare, con la rettifica del punteggio per il summenzionato quesito contestato, a parte ricorrente spetterebbero 24,225 punti (punteggio base di 23,4 punti +0,75 punti per la risposta corretta fornita +0,075 punti per la detrazione ingiustamente attribuita).**

Donde, la fondatezza del presente motivo di ricorso.

**II.VIOLAZIONE DELL'ART. 7 DEL D.P.R. N. 487/1994 - ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETA' E IRRAGIONEVOLEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA - MANIFESTA ILLOGICITA' - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO, TRASPARENZA ED IMPARZIALITA' DELLA P.A. – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS.**

In subordine rispetto ai motivi che precedono, è necessario portare all'attenzione di Codesto Giudice un ulteriore motivo di censura che, unitamente agli altri, ha contribuito a inficiare del tutto la procedura oggetto dell'odierno atto di ricorso.

Difatti, come accennato, l'odierno ricorrente è stato illegittimamente escluso dal novero dei candidati ammessi alla prova orale del concorso *de quo*, **nonostante lo stesso abbia ottenuto un punteggio superiore alla soglia di idoneità, pari a 21 punti e superato dunque proficuamente la**

**prima prova scritta.**

Come meglio spiegato, invero, la non ammissione alla prova orale del Sig. Alletto è stata causata dalla ulteriore soglia di sbarramento prevista dal bando in esame, consistente nel contingentamento del numero di ammessi alla successiva fase concorsuale.

**In concreto, infatti, la P.A. intimata – prevedendo un contingente massimo di candidati ammessi alla prova orale – ha generato un doppio sbarramento, determinando, nei fatti, uno sfoltimento ingiustificato all’accesso alla successiva fase concorsuale.**

La decisione di inserire una seconda soglia di sbarramento appare del tutto irrazionale nel caso di specie, posto che, se è vero che il raggiungimento del punteggio minimo legale attesta già di per sé il possesso dei requisiti di idoneità in questione, ne deriva che tutti i candidati che abbiano raggiunto la soglia minima devono essere ammessi alla fase successiva.

**Orbene, dal superamento di tale soglia discende, dunque, il diritto ad essere ammessi alla fase successiva, senza che ciò possa essere precluso dalla previsione di un limite quantitativo al numero degli idonei.**

Tuttavia, a causa della richiamata procedura di contingentamento dei posti, prevista dalla *lex specialis*, in luogo della previsione di una soglia di idoneità “mobile”, il candidato è inevitabilmente costretto ad ottenere un punteggio di gran lunga superiore alla soglia di idoneità fissata dal bando stesso, per poter superare la prova: ciò appare, oltre che illegittimo, assolutamente irragionevole e, peraltro, in contrasto con la normativa di riferimento.

**Invero, nell’ambito del pubblico impiego, notoriamente, la soglia di idoneità nelle prove scritte è fissata dall’art. 7 del D.P.R. 487/1994 in 21/30 (“ [...] Conseguono l’ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30 o equivalente.”)**

**Elevare la soglia predetta, da parte dell’Amministrazione, come avvenuto in questo caso, significa impedire ingiustificatamente l’accesso ai successivi gradi del concorso a dei candidati che, comunque, hanno conseguito un punteggio superiore a 21/30mi, proprio come accaduto all’odierno ricorrente.**

Alla luce della funzione di sfoltimento della platea dei concorrenti, propria di qualsivoglia prova selettiva, pare illegittimo aver fissato un limite al contingente del 30% in più rispetto ai posti messi

a concorso.

**Il contingente da assumere nel caso di specie è, infatti, pari a 900 unità, per cui l'interdizione alla partecipazione alla seconda prova dei candidati che hanno riportato l'idoneità, tanto secondo la previsione legislativa quanto secondo quella del bando, costituisce ulteriore profilo di illegittimità.**

Invero, sarebbe stato più corretto, nonché legittimo, contemplare un arrotondamento all'unità superiore, nonché prevedere, in seno al bando di concorso, l'ingresso alla prova orale ai candidati *ex aequo* nell'ultima posizione utile.

**Siffatta previsione, invero, avrebbe permesso all'odierna parte ricorrente, poiché in possesso di un punteggio d'idoneità che rispetta e addirittura supera il limite fissato dalla legge (21/30), di rientrare nel contingente di candidati ammessi alla seconda prova.**

**Secondo la giurisprudenza maggioritaria, peraltro, in tema di concorso a posti di pubblico impiego, il principio generale del *favor participationis* comporta l'obbligo per l'Amministrazione di favorire il massimo accesso, senza introdurre discriminazioni limitative che comunque non si appalesino conformi ad una seria *ratio* giustificativa.**

Invero, più volte in questi casi il TAR ha ammesso al prosieguo dell'*iter* concorsuale tutti i soggetti che avessero "superato" la prova concorsuale alla luce delle soglie di sufficienza normativamente previste e ha ritenuto illegittimi gli ulteriori contingentamenti numerici di sbarramento, chiarendo che **"la limitazione della prosecuzione alla fase successiva del corso esclusivamente ai primi 500 candidati che abbiano riportato il voto richiesto nel bando, finisce per incidere sulla medesima ratio della soglia di sbarramento, ispirata ad un criterio meritocratico.**

**Infatti, tale ulteriore limitazione, che impedisce a coloro che si sono classificati dopo la 500° posizione di accedere alla seconda prova, fa dipendere la progressione nel concorso da un fattore sottratto alla disponibilità del singolo partecipante, finendo per determinare incertezza in ordine al possesso dei requisiti richiesti per il superamento della prova e per escludere dal concorso candidati comunque in possesso di requisiti culturali e professionali superiori al minimo fissato dall'Amministrazione nel bando.**

*In virtù di tale ulteriore soglia di sbarramento un candidato che pure ha superato il punteggio minimo previsto potrebbe essere escluso per aver conseguito un punteggio inferiore per una assai limitata frazione di*

punti (anche in termini di decimi o centesimi di punto) rispetto ad altro partecipante che si è posizionato nei primi 500.

E' evidente, quindi, come tale meccanismo finisca per incidere negativamente sul criterio premiale, lodevolmente perseguito dall'Agenzia delle Entrate, facendo dipendere l'ammissione alla seconda prova da una condizione che non necessariamente costituisce indice di una migliore preparazione rispetto ad altri candidati che pure hanno riportato un punteggio superiore al minimo, ma con una differenza di punteggio pari ad una frazione di decimi o centesimi di punto" (T.A.R. Lazio, Sez. III, sent. 27 ottobre 2016, n. 10628).

Anche l'Ecc.mo Consiglio di Stato, chiamato a pronunciarsi in casi analoghi, ha precisato che devono essere sospese "cautelatamente le esclusioni dalle ulteriori fasi di concorso, adottate dall'Amministrazione in applicazione del doppio sbarramento previsto dal bando, di concorrenti che abbiano superato la prima prova" disponendo, pertanto, l'ammissione con riserva dei ricorrenti alle fasi successive, al fine di tutelare i propri prevalenti interessi (Cons. di Stato, Sez. I consultiva, 24.10.2016, n. 2193).

**Orbene, l'agere amministrativo nel caso di specie si pone in contrasto con i principi richiamati in rubrica, posto che la Commissione ha precluso ingiustamente l'accesso alle successive prove a soggetti risultati idonei ai sensi della normativa richiamata in precedenza.**

Alla luce del dato normativo e del citato orientamento giurisprudenziale, appare ancora più evidente che la diversa modalità di selezione oggi in esame risulta illegittima, in quanto la prova scritta è volta a selezionare i candidati più meritevoli, scremando i concorrenti, per garantire una maggiore efficienza nello svolgimento del concorso; **tuttavia, tale operazione di "sfortimento" non può arrivare sino al punto, di fatto, di richiedere una preparazione superiore a quella normativamente prevista per superare le prove selettive.**

Non è revocabile in dubbio l'illegittimità del bando impugnato, in quanto, a causa della doppia soglia di sbarramento, in spregio alla normativa di settore richiamata, il ricorrente non è stato ammesso alla successiva prova prevista dal concorso.

Donde, la fondatezza del presente motivo di ricorso.

### **III. SULL'INTERESSE DI PARTE RICORRENTE E SULLA PROVA DI RESISTENZA**

Parte ricorrente è, ad oggi, lesa dall'attribuzione, assolutamente irragionevole ed immotivata, di un punteggio arbitrario per l'errata formulazione del quesito odiernamente censurato (il n. 10), dando luogo a una oggettiva lesione che le è valsa l'esclusione dal prosieguo dell'*iter* concorsuale.

In particolare, infatti, occorre ribadire che, per quanto concerne il superamento della prova scritta, la precedente ha fissato la soglia minima di **23,475 punti** ai fini dell'ammissione alle successive prove orali.

Con specifico riguardo alla contestazione del quesito censurato e al superamento della prova di resistenza, vale la pena evidenziare che il Sig. Alletto Sanfilippo ha conseguito un punteggio di poco inferiore alla soglia di idoneità (ovvero pari a **23,4 punti**) e, qualora ottenesse la rettifica del punteggio per il quesito contestato, otterrebbe un punteggio pari a 24,225 punti (punteggio base di **23,4 punti** +0,75 punti per la risposta corretta fornita +0,075 punti per la detrazione ingiustamente attribuita), superiore alla soglia di idoneità e, conseguentemente, si collocherebbe utilmente nell'elenco dei candidati che hanno superato la prova scritta del concorso.

**Alle medesime conclusioni si giungerebbe anche qualora, a seguito dell'accertamento della ambiguità del quesito n. 10, l'amministrazione procedesse ad annullare la sola penalità inflitta per la risposta errata (pari a 0,075 punti): in questo caso, infatti, al ricorrente sarebbe attribuito il punteggio di 23,475 (23,40 punti + 0,075 punti per la penalità) e quindi un punteggio pari alla soglia di idoneità stabilita dalla p.a.**

Si insiste, pertanto, affinché sia accertata e dichiarata l'illegittimità del quesito n. 10 del questionario di parte ricorrente e, in riforma e/o annullamento dello stesso, venga contestualmente accertato, dichiarato e pronunciato il suo diritto al conseguimento di 0,825 punti ulteriori per il quesito censurato, con conseguente attribuzione del punteggio spettante (pari a **24,225 punti**), e la relativa inclusione nell'elenco dei candidati ammessi alle prove orali.

\*\*\*\*\*

### **AVVISANO INOLTRE CHE**

ai sensi di quanto stabilito dal Giudice Amministrativo con ordinanza n. 268/2024, pubblicata lo scorso 24 gennaio u.s., il TAR ha *“Ritenuto inoltre di disporre l'integrazione del contraddittorio, all'uopo autorizzando parte ricorrente ad avvalersi della notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito web della*

*resistente Amministrazione di un sunto del gravame, degli estremi del presente provvedimento nonché dell'indicazione dei controinteressati da individuarsi nei soggetti utilmente collocati nella avversata graduatoria, incombente questo da eseguirsi, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 20 dalla comunicazione ovvero dalla notificazione se anteriore del presente decreto con deposito della relativa prova nel termine ulteriore di giorni 10, decorrenti dal primo adempimento".*

Ferme le superiori indicazioni, già fornite nel presente avviso, si comunica che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

#### **AVVISANO INFINE CHE**

al presente avviso è allegata l'ordinanza resa dalla Sez. II- Ter del TAR Lazio - Roma, pubblicata il 24 gennaio 2024, n. 268, *sub r.g.* 16702/2023, nonché l'elenco dei soggetti controinteressati.

L' Agenzia dell'Entrate dovrà, in ottemperanza a quanto disposto dal Giudice Amministrativo:

- i)** pubblicare sul proprio sito istituzionale il presente atto di avviso per i pubblici proclami, l'allegata ordinanza autorizzativa degli stessi e l'indicazione dei soggetti controinteressati;
- iii)** dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, da inviare - ai fini di un tempestivo deposito, entro 10 giorni da tale avviso, all'indirizzo pec [francescoleone@pec.it](mailto:francescoleone@pec.it), nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del presente avviso per pubblici proclami, della presente ordinanza e dell'elenco dei soggetti controinteressati; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;
- iv)** dovrà, inoltre, curare che sull'*home page* del suo sito venga inserito un collegamento denominato "*Atti di notifica*", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Palermo-Roma, 25 gennaio 2024

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell